

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 dicembre 1985¹ contro l'inquinamento atmosferico è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 14, 19b, 27, 36, 37, 38, 39 e 39a nonché nell'allegato 2 cifre 111 e 88 e nell'allegato 3 cifre 412 e 524, l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAM».

Art. 2 cpv. 6

⁶ Per messa in commercio s'intende il primo trasferimento o cessione gratuita o contro pagamento di un impianto. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio da parte dell'utente finale.

Art. 3 cpv. 2 lett. c

² Per i seguenti impianti valgono esigenze complete o derogatorie:

- c. per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l'articolo 19a, per gli impianti a combustione secondo l'articolo 20 e per gli strumenti di lavoro secondo l'articolo 20b: le esigenze di cui all'allegato 4.

¹ RS 814.318.142.1

Modifica dell'OIAI concernente gli strumenti di lavoro

Versione per la procedura di audizione del 20.11.2009

Art. 14 cpv. 2 terzo periodo

²Le esigenze tecniche in materia di sistemi di misurazione e stabilità di misurazione sono disciplinate dall'ordinanza del 15 febbraio 2006² sugli strumenti di misurazione.

Art. 20 cpv. 2

Abrogato

Sezione 5a: Messa in commercio di strumenti di lavoro

Art. 20b Condizioni per la messa in commercio

Le macchine e gli apparecchi nuovi dotati di motore ad accensione comandata con una potenza fino a 19 kW (strumenti di lavoro) possono essere messi in commercio solo se è provata la conformità del motore con le esigenze di cui all'allegato 4 cifra 4.

Art. 20c Prova di conformità

¹ La prova di conformità comprende:

- a. l'omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori da parte di uno Stato membro della Comunità europea o il documento di cui all'allegato VII della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali³; e
- b. la marcatura del motore conformemente all'allegato I cifra 3 della direttiva 97/68/CE.

² La prova di conformità può essere fornita anche con un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo l'articolo 18 LOTC⁴, che attesti che il tipo di strumento di lavoro soddisfa le esigenze di cui all'allegato 4 cifra 4 (certificato di conformità). Il motore deve essere

² RS 941.210

³ GU L 059 del 27.02.1998, modificata dalle direttive:
- 2001/63/CE (GU L 227 del 23.08.2001)
- 2002/88/CE (GU L 35 del 11.02.2003)
- 2004/26/CE (GU L 225 del 25.06.2004)

⁴ RS 946.51

Modifica dell'OIAAt concernente gli strumenti di lavoro
Versione per la procedura di audizione del 20.11.2009

contrassegnato con il marchio o la denominazione commerciale del costruttore e il nome dell'organismo di valutazione della conformità.

Art. 26b cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

[¹ L'incinération des déchets provenant des forêts, des champs et des jardins ne peuvent être incinérés hors d'installations que s'ils sont assez secs pour ne causer que peu de fumée en brûlant.]

Art. 36 cpv. 1, primo periodo

¹ La Confederazione esegue le prescrizioni sul controllo successivo delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtro antiparticolato, degli impianti a combustione e degli strumenti di lavoro (art. 37) nonché sul controllo dei combustibili e dei carburanti al momento dell'importazione (art. 38).

Art. 37 rubrica e cpv. 1

Art. 37 Controllo successivo delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, degli impianti a combustione e degli strumenti di lavoro (sorveglianza del mercato)

¹ L'Ufficio federale controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere, relativi sistemi di filtri antiparticolato, impianti a combustione e strumenti di lavoro, in particolare la veridicità dei contenuti della dichiarazione di conformità o la corrispondenza del motore degli strumenti di lavoro soggetti all'obbligo di apporre un marchio di omologazione con il motore o la famiglia di motori omologati. Può affidare compiti di controllo a enti di diritto pubblico e a organizzazioni settoriali di diritto privato.

II

Gli allegati 2, 3, 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie della modifica del...

Per gli strumenti di lavoro nuovi, le esigenze di cui all'allegato 4 cifra 4 si applicano a partire dal 1° gennaio 2011.

IV

Modifica dell'OIAAt concernente gli strumenti di lavoro
Versione per la procedura di audizione del 20.11.2009

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

xx.xx.xxxx

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Modifica dell'OIAI concernente gli strumenti di lavoro
Versione per la procedura di audizione del 20.11.2009

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2 lett. a)

Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali

Cifra 512

Gli impianti devono essere costruiti rispettando le distanze minime dalle zone abitate, conformemente alle regole riconosciute in zootecnia. Come tali valgono in particolare le raccomandazioni della Stazione di ricerche d'economia aziendale e di genio rurale.⁵

Cifra 89

Abrogata

⁵ Ottenibili presso: Stazione di ricerche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART), 8356 Ettenhausen

Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione

Cifra 7

7 Impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi ai sensi dell'allegato 5 cifra 13

¹ Per gli impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi ai sensi dell'allegato 5 cifra 13 valgono le esigenze secondo la cifra 41.

² Gli impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW non possono essere alimentati con combustibili ai sensi dell'allegato 5 cifra 13.

Modifica dell'OIAAt concernente gli strumenti di lavoro
Versione per la procedura di audizione del 20.11.2009

Allegato 4
(art. 3 cpv. 2 lett. c)

Titolo

Esigenze per gli impianti a combustione, le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché gli strumenti di lavoro

Cifra 1

Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione di cui all'articolo 20 capoverso 1, le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato di cui all'articolo 19a nonché gli strumenti di lavoro di cui all'articolo 20b.

Cifra 4

4 Esigenze d'igiene dell'aria per gli strumenti di lavoro

¹ I motori degli strumenti di lavoro devono rispettare le esigenze applicabili ai motori ad accensione comandata per le macchine mobili non stradali secondo la direttiva 97/68/CE⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

² Le limitazioni delle emissioni di cui all'allegato 1 non sono applicabili.

⁶ GU L 059 del 27.02.1998, modificata dalla direttiva:
- 2001/63/CE (GU L 227 del 23.08.2001)
- 2002/88/CE (GU L 35 del 11.02.2003)
- 2004/26/CE (GU L 225 del 25.06.2004)

Modifica dell'OIAI concernente gli strumenti di lavoro
Versione per la procedura di audizione del 20.11.2009

Allegato 5
(art. 21 e 24)

Esigenze in materia di combustibili e carburanti

Cifra 131

Sono considerati altri combustibili liquidi i composti organici liquidi che bruciano come l'olio da riscaldamento «extra leggero» e che soddisfano le esigenze della cifra 132.

Cifra 133

Gli altri composti organici liquidi che non soddisfano le esigenze secondo la cifra 132 sono considerati rifiuti speciali.